

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

- 2. 21** (ex 2. 3) Grandi, Tolotti, Coluccini, Buffo, Benvenuto, Bellini.

*Al comma 6, dopo le parole:* per l'anno 2002, *aggiungere le seguenti:* „fatta esclusione per i nuclei familiari monoparentali.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo**

- 2. 22.** (ex 2. 42) Pecoraro Scanio, Lion.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto per l'anno 2002 dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154 e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi- L'Ulivo**

- 2. 28** (ex 2. 33) Lion.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

7. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 le parole: « è ulteriormente ridotto del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « è ulteriormente ridotto del 50 per cento ed è ridotto del

100 per cento per i proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo »;

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge n.431 del 1998 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all'articolo 34, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 431 del 1998. Sono fatti salva dall'applicazione del presente comma i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge »

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

- 2. 22** (vedi 2. 52) Fioroni, Lusetti, Milana, Cusumano.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

7. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge n.431 del 1998 le parole: « è ulteriormente ridotto del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « è ulteriormente ridotto del 50 per cento ed è ridotto del 100 per cento per i locatori che danno in locazione a soggetti colpiti da sfratto esecutivo ».

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all'articolo 34 comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non si applica ai contratti di locazione stipulati, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 431 del 1998, successivamente al 31 dicembre 2001.

**Seguono compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista**

- 2. 23** (ex 2. 53) Vendola, Russo Spena, Giordano.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. Al comma 5 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « I liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, possono portare in detrazione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo.**

**2. 27** (ex 2. 37) Zanella, Lion.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. Nei casi in cui, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un componente della famiglia è titolare di una pensione di inabilità, questa non concorre alla formazione del reddito complessivo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi- L'Ulivo**

**2. 29** (ex 2. 38) Cima, Zanella, Lion.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. La detrazione per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta anche nei casi in cui il coniuge risulti titolare di una pensione di inabilità.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo**

**2. 30** (ex 2. 39) Cima, Zanella, Lion.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera 1-*ter*), aggiungere la seguente:

1-*quater*) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.099 euro relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1999, n. 381.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**2. 38** (ex 2. 30) Giuseppe Drago.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-*bis*, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*quinqüies*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfettaria, dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**2. 40.** (ex 15. 65.) Pistone, Rizzo, Bellillo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Deducibilità per spese di cura).*

03

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

*a-bis)* le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3 milioni di lire, relative a prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia fino a cinque anni di età, degli anziani di età superiore a sessantacinque anni e dei soggetti più deboli ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**2. 01** (ex\* 2. 015 e \* 2. 018) Lucà, Bolognesi, Sereni, Pinotti, Zanella, Lolli, Di Serio D'Antona, Ruzzante, Maura Cossutta, Zanotti, Lucidi, Mosella, Monaco, Sandi, Kessler, Raffaella Mariani, Bindi, Lumia, Battaglia, Calzolaio, Labate, Giacco, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge n. 383 del 2001, le parole da: «l'attestazione» fino a: «centro di assistenza fiscale» sono sostituite con le seguenti: «l'effettività delle spese sostenute è attestata dall'imprenditore o dal lavoratore autonomo, di cui al successivo comma 3, mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dagli stessi in conformità alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione degli atti amministrativi».

**2. 022** (ex 2. 0. 30) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge n. 383 del 2001, dopo le parole: «dal responsabile del centro di assistenza fiscale» sono aggiunte le seguenti: «o da un intermediario fiscale abilitato. In ogni caso l'effettività delle spese sostenute potrà essere attestata anche dall'imprenditore o dal lavoratore autonomo, di cui al successivo comma 3, mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dagli stessi in conformità alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione degli atti amministrativi».

**2. 021** (ex 2. 0. 29) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, le parole: «il 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «il 40 per cento per tutte le imprese e il 60 per cento per le imprese piccole e artigiane».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**2. 014** (ex 2. 50) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis: I termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2002 e comunque alla data delle apposite convenzioni tra l'Italia e gli Stati in questione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**2. 02** (ex 2. 09) Russo Spena, Giordano.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifiche alla disciplina fiscale delle società tra avvocati).*

1. All'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

*f-bis* i redditi percepiti in dipendenza della partecipazione alle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma comune, ai sensi del Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**2. 03** (ex 2. 03) Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 », sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**2. 015** (ex 2. 023) Pistone.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef).*

1. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La quota di cui al comma 2, destinata a scopi di interesse sociale o di

carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà al finanziamento di progetti riguardanti la cooperazione internazionale, la lotta contro la marginalità grave e le attività di formazione e di aggiornamento svolte a favore di persone svantaggiate ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, promossi dai soggetti del terzo settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e dall'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. »

b) al comma 3, le parole: « di cui al comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »

**2. 04** (ex \* 2. 016 e \* 2. 017) Lucà, Burani Procaccini, Sereni, Lolli, Del Bono, Pinotti, Zanella, Realacci, Di Serio D'Antona, Sandi, Raffaella Mariani, Battaglia, Labate, Giacco, Zanotti, Lumia, Cima, Lucidi, Kessler, Preda, Mosella, Giovanni Bianchi, Monaco, Ruzzante, Bindi, Calzolaio, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

« ART. 2-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita con la seguente: « fino 10.329,14 euro ... 15,5 per cento »;

b) la lettera b) è sostituita con la seguente: « oltre 10.329,14 euro e fino a 15.493,70 euro... 23 per cento, per l'anno 2001 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2002 ».

c) alla lettera c), come modificata dall'articolo 11, comma 1, lettera c), nu-

mero 3), le parole: « 32 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 33 per cento »;

d) alla lettera d), come modificata dall'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 4), le parole « 39 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 40,5 per cento ».

e) alla lettera e), come modificata dall'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 5), le parole: « 45 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 47 per cento ».

2. All'articolo 3, comma 145, lettera b), della legge n. 662 del 1996 le parole: « 46 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 48 per cento ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**2. 016** (ex 2. 010) Russo Spena, Giordano.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15 mila euro per anno di frequenza.

3. Il credito di imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre mesi successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

4. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo di imposta 2001.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.**

**2. 05** (ex 2. 012) Villetti, Intini, Buemi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Detraibilità per le spese di formazione).*

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

*e-bis*) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;

*e-ter*) le spese sostenute per l'acquisto di *personal computer* e *software* per un importo complessivo non superiore a 1.549,37.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**2. 06** (ex 2. 013) Sereni, Lucà, Lolli, Monaco, Zanella, Delbono, Di Serio D'Antona, Pinotti, Sandi, Raffaella Mariani, Realacci, Battaglia, Mosella, La-

bate, Giacco, Zanotti, Ruzzante, Meduri, Lucidi, Bindi, Lumia, Calzolaio, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Erogazioni liberali).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole: « al 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 3 per cento »;

b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *i-bis*) in materia di erogazioni liberali, le parole: « a 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « a 2.582,284 di euro »;

c) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *i-quater*) in materia di erogazioni liberali, le parole « a 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « a 2.582, 284 di euro »;

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 100.000;

2003: — 66.000;

2004: — 50.000.

**2. 07.** (ex 2. 014) Pinza, Lucà, Calzolaio, Lumia, De Franciscis, Mosella, Bindi, Ruzzante, Lucidi, Kessler, Raffaella Mariani, Pinotti, Di Serio D'Antona, Maura Cossutta, Battaglia, Giacco, Zanotti, Monaco, Lolli, Zanella, Sereni, Del Bono, Sandi, Labate.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Erogazioni liberali).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole: « al 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 3 per cento »;

b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole: « a 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « a 2.582,284 di euro »;

c) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole « a 4 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « a 2.582, 284 di euro »;

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**2. 08** (ex 2. 019) Bolognesi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Determinazione della base imponibile per il personale impiegato dalle organizzazioni non governative).*

1. Per i percettori dei redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, impiegati da organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo » — sia residenti in Italia che all'estero e a prescindere dalla durata temporale del con-

tratto — la base imponibile previdenziale e fiscale — ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — è costituita dai redditi convenzionali stabiliti dai compensi convenzionali ai sensi della legge n. 288 del 1991 determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

**2. 019.** (ex \* 2. 027) Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Determinazione della base imponibile per il personale impiegato dalle organizzazioni non governative).*

1. Per i percettori dei redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, impiegati da organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo — sia residenti in Italia che all'estero e a prescindere dalla durata temporale del contratto — la base imponibile previdenziale e fiscale — ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — è costituita dai redditi convenzionali stabiliti dai compensi convenzionali ai sensi della legge n. 288 del 1991 determinati con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

\* **2. 031.** (ex 2. 08) Spini, Calzolaio, Ranieri, Fumagalli.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Disposizione fiscale per i volontari e cooperanti impegnati in attività umanitarie e di cooperazione internazionale).*

1. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del rapporto, da personale cooperante o volontario — residente in Italia o all'estero — impiegato da organizzazioni non governative, riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987, concernente la « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ». I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

**2. 020** (ex \* 2. 028) Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Disposizioni fiscali per i volontari e cooperanti impegnati in attività umanitarie e di cooperazione internazionale).*

1. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi derivanti da attività prestata all'estero come oggetto esclusivo del

rapporto, da personale cooperante o volontario — residente in Italia o all'estero — impiegato da organizzazioni non governative, riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987, concernente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore nella prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

**\* 2. 030** (ex 2. 07) Spini, Calzolaio, Ranieri, Fumagalli.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis

*(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).*

1. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero*

dell'economia e delle finanze, *voce*: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare la seguente variazione*:

2002: — 50.000.

- 2. 035** 30. 010 (ex 30. 0. 24.) Gambini, Gasperoni, Benvenuto, Pinotti.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis

*(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).*

1. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla Pubblica Amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

- 2. 036**, 30. 1 (ex 28. 35.) Bornacin, Cozzi, Butti, Mondello.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di pensioni di fonte estera).*

1. I redditi derivanti da trattamenti pensionistici di fonte estera, imponibili in

Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

2. Il comma 92 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è abrogato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

- 2. 09** (ex 2. 05) Pinza, Lucà, Benvenuto, Innocenti, Agostini, Giulietti, Gasperoni.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente prestato all'estero).*

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sostituire le parole « 31 dicembre 2000 » con le seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Fino alla data di cui al comma 1, il comma 8-bis dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua a trovare applicazione ai soli fini contributivi e previdenziali.

3. Il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

- 2. 010** (ex 2. 04) Benvenuto, Innocenti, Giulietti, Agostini, Gasperoni.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di trattamento tributario dei collaboratori coordinati e continuativi).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47 la lettera *c-bis*) è sostituita con la seguente « le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione, diversi da quelli di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, ovvero il contribuente non eserciti attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 ».

b) all'articolo 49, comma 2, è aggiunta la seguente lettera: « *a*) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 ».

c) all'articolo 50, dopo il comma *3-bis* è aggiunto il seguente comma: « 4. Non concorrono a formare il reddito le somme di cui all'articolo 48, lettera *g* e *g-bis* »

d) all'articolo 50, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Sono comunque escluse dalla determinazione del reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vino relative alle prestazioni di cui all'articolo 47, lettera *c-bis*), e 49 comma 2, lettera *a*), effettuate fuori dal territorio comunale, costituenti redditi derivanti dall'esercizio di arti professioni di cui al articolo 49, comma 1 ».

e) all'articolo 50, al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: « Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme di cui all'articolo 48, lettere *g* e *g-bis*), e delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio, e vino relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. »

2. All'articolo 25, primo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sulle somme di cui all'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del testo unico sulle imposte dei redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**2. 018** (ex 2. 01.) Leo, Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifiche alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative).*

1. All'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole « nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente » sono sostituite dalle seguenti « o siano esercitati dai soggetti di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a).

2. Nell'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, alla lettera b), è premessa la seguente:

a) i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis, quando sono percepiti da soggetti titolari di partita IVA. »

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**2. 017** (ex 2. 02) Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Cennamo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).*

1. Non sono opponibili all'amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è pre-

sieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni inte-

ressati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

8. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

9. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

10. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

11. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle altre: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2065,82 euro; »;

c) al comma 1, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

« l-*bis*) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1032,91 euro;

*i-ter*) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2582,28 euro ».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-*bis*) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i)-*bis*), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

12. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2002.

13. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

14. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

15. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».

16. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;

b) all'articolo 1, comma 1, le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire quindici milioni»;

c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;

d) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire dodici milioni»;

e) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire dodici milioni»;

f) all'articolo 1, comma 6, le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;

g) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire quindici milioni»;

h) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni»;

i) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire te milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»;

l) all'articolo 2, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni»;

m) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni»;

n) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;

o) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».

17. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

18. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti».

19. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

20. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

21. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Economia e delle

finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o fra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

22. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

23. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

24. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da alto componente da lui delegato.

25. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

27. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli alti intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

28. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuri-

diche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

29. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

30. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

31. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

32. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

33. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

34. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

35. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza co-